

SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 17/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione		
NUMERO ATTO	COM (2011) 1 def.		
NUMERO PROCEDURA	2011/0002 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	13/01/2011		
DATA DI TRASMISSIONE	13/01/2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	11/03/2011		
ASSEGNATO IL	18/01/2011		
COMM.NE DI MERITO	13 ^a	Parere motivato entro	03/03/2011
COMM.NI CONSULTATE	1 ^a , 3 ^a , 10 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	24/02/2011
OGGETTO	La proposta di direttiva è diretta a posporre di 3 anni le date di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/25/CE per l'omologazione e la prima messa in atto delle fasi IIIB e IV dei trattori appartenenti alle categorie T2, C2 e T4.1, quali definite dalla direttiva 2003/37/CE.		
BASE GIURIDICA	Articolo 114 del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri concernenti l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.		
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ	La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno, nell'ambito della tutela ambientale nel settore dell'uso dei trattori agricoli, non può essere raggiunto in misura sufficiente dai singoli Stati membri.		

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

La proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a posporre l'entrata in vigore dei limiti delle fasi IIIB e IV per taluni tipi di trattori agricoli, che non potrebbero essere tecnicamente rispettati e rischierebbero di produrre gravi perturbazioni al mercato interno e al settore agricolo.

ANNOTAZIONI:

La direttiva 2000/25/CE, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali, disciplina le emissioni allo scarico dei motori installati nei trattori agricoli o forestali. La fase attualmente in vigore riguardo ai limiti di emissione applicabili all'omologazione della maggior parte dei motori ad accensione spontanea è la fase IIIA. La direttiva stabilisce che tali limiti siano progressivamente sostituiti dai limiti più rigorosi della fase IIIB a decorrere dall'1 gennaio 2010 riguardo all'omologazione e a decorrere dall'1 gennaio 2011 riguardo all'immissione sul mercato di tali motori.

Tuttavia, in considerazione di una serie di studi tecnici, effettuati nel corso degli anni 2007, 2009 e 2010 e confermati dalla valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione europea, è stata accertata l'impossibilità tecnica per i trattori appartenenti alle categorie T2, C2 e T4.1 di rispettare i requisiti delle fasi IIIB e IV già a partire dalle date previste dalla direttiva. Inoltre, in assenza della proroga proposta, gli utenti non potrebbero più acquistare trattori aggiornati alla fase IIIA e continuerebbero a usare macchine vecchie corrispondenti anche al livello di "fase 0", con conseguenze ambientali negative.

Pertanto, al fine di evitare di prescrivere requisiti tecnici che non possano ancora essere soddisfatti e per impedire che trattori appartenenti alle categorie T2, C2 e T4.1 non possano più essere omologati per tipo ed essere immessi sul mercato o posti in circolazione, è necessario introdurre un periodo di transizione di 3 anni nel cui ambito i trattori classificati nelle categorie T2, C2 e T4.1 possano ancora essere omologati per tipo ed essere immessi sul mercato o posti in circolazione.

Ciò, peraltro, è espressamente previsto dalla stessa direttiva 2000/25/CE, che all'articolo 4, paragrafo 8 (introdotto nel 2005), stabilisce che "la Commissione allinea i valori limite e i termini relativi alle fasi IIIB e IV ai valori limite e ai termini decisi sulla base della procedura di revisione prevista all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2004/26/CE, tenendo conto delle necessità dei trattori agricoli e forestali e segnatamente dei trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2".

Le categorie T2, C2 e T4.1 sono definite dalla direttiva 2003/37/CE. In particolare, la categoria T2 corrisponde ai trattori a ruote aventi una velocità massima non superiore a 40 km/h, con carreggiata minima inferiore a 1 m e 15 cm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg, e altezza libera dal suolo inferiore o uguale a 60 cm. Nella categoria C2 rientrano invece i trattori a cingoli, aventi le stesse caratteristiche della categoria T2. La categoria T4.1 corrisponde ai trattori a trampolo, ovvero trattori a ruote, aventi una velocità massima non superiore a 40 km/h, progettati per essere impiegati nella coltivazione di piante di grandi dimensioni disposte in filari, quali le viti.

Si tratta di trattori tipicamente europei, sviluppati per soddisfare le esigenze di coltivazioni specializzate, caratteristiche dell'agricoltura dell'Europa meridionale (specialmente mediterranea) e quasi tutti venduti all'interno della UE.